



Comune di Borgosatollo
Provincia di Brescia

***Regolamento
del
Consiglio Comunale***

approvato con deliberazione del C.C. n. 18 del 21.03.1994
➤ *modificato con deliberazione del C.C. n. 03 del 10.02.2005*

INDICE

CAPO I

DEL CONSIGLIERE COMUNALE

- Art. 1 - Assunzione delle prerogative di Consigliere*
- Art. 2 - Doveri del Consigliere*
- Art. 3 - Poteri e diritti del Consigliere*
- Art. 4 - Interrogazione*
- Art. 5 - Interpellanza*
- Art. 6 - Mozione*
- Art. 7 - Svolgimento congiunto di mozioni, interpellanze e interrogazioni*
- Art. 8 - Ordini del giorno particolare*
- Art. 9 - Procedure d'urgenza*
- Art. 10 - Diritto d'informazione*
- Art. 11 - Segreto d'ufficio*

CAPO II

GRUPPI CONSILIARI E LORO COMPOSIZIONE

- Art. 12 - Gruppi consiliari.*
- Art. 13 - Composizione dei Gruppi e nomina dei Capigruppo*
- Art. 14 - Conferenza dei Capigruppo*

CAPO III

DEL CONSIGLIO COMUNALE

- Art. 15 - Adunanze consiliari.*
- Art. 16 - Prima adunanza.*
- Art. 17 - Convocazione e sedute del Consiglio Comunale*
- Art. 18 - Ordine del giorno*
- Art. 19 - Avviso di convocazione*
- Art. 20 - Numero legale per la validità delle sedute*
- Art. 21 - Formalità di apertura delle sedute e loro durata*
- Art. 22 - Comunicazioni al Consiglio*
- Art. 23 - Facoltà di parlare*
- Art. 24 - Iscrizione a parlare - disciplina degli interventi.*

- Art. 25 - Ammissione di funzionari e consulenti in aula.*
- Art. 26 - Pubblicità delle sedute*
- Art. 27 - Chiusura della discussione e dichiarazione di voto*
- Art. 28 - Proposte consiliare e loro votazione*
- Art. 29 - Votazioni per parti separate*
- Art. 30 - Votazione*
- Art. 31 - Votazione per alzata di mano*
- Art. 32 - Scrutinio segreto*
- Art. 33 - Proclamazione del risultato - Ripetizione delle votazioni invalide*
- Art. 34 - Processo verbale*
- Art. 35 - Verbalizzazione riunioni.*

*Art. 36 - Disciplina delle sedute del Consiglio Comunale - Sanzioni –
Comportamento del pubblico tumulto in aula
Art. 37 - Fatto personale*

CAPO IV

DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

*Art. 38 - Commissioni consiliari.
Art. 39 - Nomina, composizione e durata
Art. 40 - Competenze e prerogative delle Commissioni
Art. 41 - Convocazione delle Commissioni – Presidente e vice presidente
Art. 42 - Verbalizzazione delle sedute
Art. 43 - Validità delle sedute delle Commissioni.
Art. 44 - Riunioni congiunte delle Commissioni.*

CAPO V

COMMISSIONI ORDINARIE

*Art. 45 - Istituzione
Art. 46 - Composizione, nomina e surroga dei componenti.
Art. 47 - Competenze e prerogative delle Commissioni.
Art. 48 - Convocazione delle Commissioni
Art. 49 - Verbalizzazione delle sedute
Art. 50 - Validità delle sedute delle Commissioni
Art. 51 - Riunioni congiunte delle Commissioni*

CAPO VI

COMMISSIONI SPECIALI

Art. 52 - Commissioni d'inchiesta

CAPO VII

NORME TRANSITORIE

Art. 53 - Entrata in vigore

C A P O I

DEL CONSIGLIERE COMUNALE

Art. 1 ASSUNZIONE DELLE PREROGATIVE DI CONSIGLIERE

I Consiglieri comunali acquistano le prerogative e i diritti inerenti alla carica ed entrano nell'esercizio delle loro funzioni all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio Comunale la relativa deliberazione.

Art. 2 DOVERI DEL CONSIGLIERE

I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle Commissioni Consiliari di cui fanno parte.

Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

Ogni Consigliere entro i 30 giorni successivi dalla data di presentazione della denuncia dei redditi deve comunicare alla Segreteria Comunale l'ammontare complessivo del proprio reddito suddiviso per fonti di formazione dello stesso dando attestazione della veridicità della dichiarazione resa.

Nella prima seduta consiliare pubblica successiva il Sindaco ne dà comunicazione.

Art. 3 POTERI E DIRITTI DEL CONSIGLIERE

Il Consigliere esercita il diritto di iniziativa anche attraverso l'interrogazione, l'interpellanza e la mozione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 31.6 della L.142/90 e dell'art. 26 Statuto del Comune; le stesse possono riguardare materie sia di competenza del Consiglio che della Giunta.

Art. 4 INTERROGAZIONE

L'interrogazione consiste nella domanda, non motivata, rivolta alla Giunta, per avere informazioni circa la sussistenza o la veridicità di un fatto determinato. L'interrogazione può essere scritta o orale. Quella scritta è presentata direttamente agli assessori o al Sindaco i quali devono darne risposta scritta all'interrogante entro cinque giorni liberi dal ricevimento.

Diversamente, su espressa richiesta scritta dell'interrogante, la risposta dovrà essere data nella seduta consiliare immediatamente successiva.

L'interrogante può in qualunque momento, ritirare l'interrogazione; se al momento della risposta l'interrogante si sia assentato dall'aula consiliare l'interrogazione s'intende tacitamente ritirata.

Dopo la risposta l'interrogante può soltanto dichiarare di essere o non essere soddisfatto.

Il Presidente può disporre che le interrogazioni relative al medesimo argomento o relative ad argomenti connessi siano svolte contemporaneamente.

Le interrogazioni con risposta orale vengono esaurite al termine dell'ordine del giorno.

Art. 5 INTERPELLANZA

L'interpellanza consiste in una domanda scritta e circostanziata rivolta da uno o più consiglieri alla Giunta o al Sindaco per conoscere i motivi e/o gli intendimenti delle loro scelte su specifiche materie o circostanze.

Le interpellanze sono presentate per iscritto al Sindaco almeno tre giorni prima della convocazione del Consiglio nel quale si chiede che vengano trattate.

E' facoltà del Consigliere chiedere che l'interpellanza venga trattata con procedura d'urgenza. Sul carattere d'urgenza si pronuncia il Consiglio Comunale con votazione a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati, subito dopo le formalità di apertura della seduta.

L'interpellanza può essere illustrata verbalmente al Consiglio Comunale da non più di uno dei presentatori. Segue la risposta della Giunta. Può replicare non più di un interpellante o suo delegato del gruppo consiliare al quale appartengono i consiglieri interpellanti. Oltre a questo ha in ogni caso facoltà di intervenire un oratore per gruppo consiliare. Le repliche e gli interventi devono essere contenuti nel tempo massimo di 5 minuti per oratore.

Art. 6 MOZIONE

La mozione consiste in un documento motivato sottoscritto da uno o più consiglieri inteso a promuovere una deliberazione del Consiglio Comunale. A tale scopo il documento dovrà enunciare la proposta di deliberazione.

Le mozioni sono presentate per iscritto al Sindaco, almeno cinque giorni prima della convocazione del Consiglio nel quale si chiede che vengano trattate e sono inserite all'ordine del giorno secondo l'ordine di presentazione.

La mozione può essere presentata per iscritto direttamente in Consiglio e, dopo il suo annuncio in aula da parte del Presidente, è iscritta all'O.d.G. della seduta successiva.

E' facoltà del presentatore chiedere che la mozione venga trattata con procedura d'urgenza. Sul carattere d'urgenza si pronuncia il Consiglio Comunale prima della trattazione dell'argomento con votazione a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati subito dopo le formalità di apertura della seduta.

La mozione è illustrata verbalmente al Consiglio Comunale da non più di uno dei presentatori. Segue il dibattito al quale è data facoltà d'intervento ai consiglieri che ne facciano richiesta.

Art. 7 SVOLGIMENTO CONGIUNTO DI MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Le interpellanze e le interrogazioni che riguardano il medesimo argomento o argomenti connessi sono svolte congiuntamente; per primi parlano i presentatori delle interpellanze e poi i presentatori delle interrogazioni. Si svolge per tutte un'unica trattazione e discussione che avverrà secondo le modalità per lo svolgimento delle interpellanze.

Se sul medesimo argomento o su argomenti connessi concorrono con le mozioni eventuali interrogazioni e/o interpellanze, si svolge per tutte un'unica discussione;

intervengono per primi i proponenti delle mozioni, poi i presentatori delle interpellanze, infine i presentatori delle interrogazioni. La trattazione e discussione avverranno secondo le modalità previste per lo svolgimento delle mozioni.

Art. 8 ORDINI DEL GIORNO PARTICOLARI

Ciascun consigliere può proporre ordini del giorno in relazione ad argomenti che sono all'esame del Consiglio.

Per la trattazione si osservano le disposizioni relative alla mozione.

Art. 9 PROCEDURE D'URGENZA

Di norma la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno del C.C. avviene secondo l'ordine del giorno stesso.

Il proponente e ciascun consigliere possono chiedere che sia richiesta l'urgenza di una proposta in discussione, o la variazione della stessa, iscritta all'ordine del giorno. Il Consiglio delibera a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, per alzata di mano, dopo aver sentito il parere di un consigliere per ogni gruppo.

La dichiarazione d'urgenza comporta la riduzione a metà dei termini normali d'intervento.

Art. 10 DIRITTO DI INFORMAZIONE

Per l'espletamento del suo mandato il consigliere comunale ha diritto di visionare con immediatezza tutti i provvedimenti, le delibere ed i relativi atti istruttori e di ottenere dagli Uffici del Comune tutte le notizie e le informazioni e la documentazione sulla attività dell'Ente.

La richiesta verbale di informazione dovrà essere rivolta ai responsabili degli uffici competenti i quali forniranno le informazioni richieste.

In caso di impedimento motivato, i responsabili di servizio sono tenuti a indicare l'orario o la persona che dovrà fornire le indicazioni al richiedente.

Se il consigliere intende ottenere copia di atti o documenti deve farne richiesta scritta al Sindaco il quale ne autorizza il rilascio entro 5 giorni dalla domanda.

Tale termine è ridotto a tre giorni nel caso si tratti di atti o documenti attinenti l'O.d.G. del Consiglio Comunale già convocato.

Per una migliore informazione il Consigliere Comunale può presenziare, senza diritto di voto e di parola, ai lavori di tutte le Commissioni comunali.

Art. 11 SEGRETO D'UFFICIO

Il Consigliere deve mantenere il segreto d'ufficio. Non può trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti di operazioni amministrative, in corso o concluse, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto di accesso.

CAPO II GRUPPI CONSILIARI E LORO COMPOSIZIONE

Art. 12 GRUPPI CONSILIARI

Nessun consigliere può rappresentare in Consiglio forze politiche che non abbiano rappresentanza in Consiglio Comunale e pertanto non possono costituirsi gruppi consiliari rappresentanti forze estranee al Consiglio.

E' comunque prevista la costituzione di un solo gruppo misto al quale possono aderire i consiglieri che non intendono far parte dei gruppi consiliari nelle liste dei cui partiti sono stati eletti.

In occasione della prima seduta del Consiglio Comunale i consiglieri dichiarano - anche tramite il partito di appartenenza - il gruppo consiliare del quale intendono far parte.

I consiglieri subentrati nel corso del quadriennio dichiarano la loro appartenenza in occasione della prima seduta a cui partecipano.

E' in ogni modo consentita la costituzione di un nuovo gruppo qualora intervenga una scissione del partito di appartenenza a livello nazionale.

Non è riconosciuto come gruppo il consigliere che, staccatosi durante il quadriennio dal gruppo originario, non dichiara la sua appartenenza ad una formazione politica avente rappresentanza nel Consiglio stesso, salvo costituirsi o aderire al gruppo misto.

Art. 13 COMPOSIZIONE DEI GRUPPI E NOMINA DEI CAPIGRUPPO

Ciascun gruppo può essere composto da uno o più consiglieri e provvede a designare un proprio capogruppo quale suo portavoce e rappresentante nella istituzione di cui al successivo art. 45. Le modificazioni nella composizione o nella rappresentanza che intervengono successivamente alla costituzione dei gruppi devono essere enunciate verbalmente al Consiglio Comunale dagli interessati all'inizio della seduta consiliare e prima della trattazione dell'O.d.G.

ART. 14 CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

Il Consiglio Comunale istituisce altresì la Conferenza dei Capigruppo. Essa è composta dal Sindaco, che la presiede, e dai Capi dei gruppi consiliari, designati dai gruppi stessi.

In caso di assenza o di impedimento, il Sindaco è sostituito dal Vice Sindaco.

Possono essere invitati a prendere parte alle riunioni della Conferenza anche gli Assessori ed i Presidenti delle Commissioni Consiliari, allorquando si debba trattare di argomenti che riguardano specificatamente le materie di competenza di una o più Commissioni e che riflettano l'andamento di politica generale.

La Conferenza dei Capigruppo esamina le proposte del Sindaco e dei singoli Capigruppo in ordine alla programmazione dei lavori del Consiglio Comunale e al proprio funzionamento; coadiuva il Sindaco nel predisporre il calendario dei lavori, nel fissare la durata della discussione per ogni punto all'ordine del giorno, sia nei tempi progressivi che nelle modalità di svolgimento.

Il Presidente all'inizio dell'Assemblea informa il Consiglio degli accordi procedurali raggiunti e dei tempi assegnati a ciascun argomento. I singoli Capigruppo organizzano all'interno del loro gruppo gli interventi attenendosi ai limiti complessivi di tempo concordati. Se uno o più Consiglieri non sono d'accordo sulle procedure lo

fanno rilevare in quel momento e durante lo svolgimento del Consiglio chiedono la messa in votazione che deve avvenire senza discussione o per alzata di mano.

La Conferenza viene convocata dal Sindaco con periodicità almeno pari a quella del Consiglio Comunale, per consultazioni informative e per verifiche degli indirizzi politico-amministrativi dell'Ente.

Quando è necessario, unitamente ai Presidenti delle Commissioni Consiliari, la Conferenza dei Capigruppo può formulare, relativamente agli impegni programmatici assunti dall'Amministrazione Comunale, proposte in ordine alle diverse procedure amministrative ed organizzative utili per il loro raggiungimento.

C A P O III DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 15 ADUNANZE CONSILIARI

La convocazione e lo svolgimento delle adunanze consiliari avvengono secondo quanto previsto dalle norme statutarie.

Art. 16 PRIMA ADUNANZA.

La prima adunanza del nuovo Consiglio Comunale è riservata alla convalida degli eletti ed alla comunicazione da parte del Sindaco della nomina dei componenti la Giunta, tra cui un Vice Sindaco, nonché della proposta degli indirizzi generali di governo, che vengono discussi ed approvati.

Alla convocazione provvede il Sindaco neo eletto improrogabilmente entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti con avvisi da notificarsi almeno 5 giorni prima della seduta, la quale deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione.

Il Sindaco stesso presiede la seduta.

La seduta è pubblica e la votazione è palese e ad essa partecipano tutti i consiglieri presenti.

Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni si applicano le norme previste dall'art. 24 dello Statuto.

Art. 17 CONVOCAZIONE E SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco, che ne formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori. La convocazione è effettuata con preavviso non inferiore a 5 giorni liberi per le sedute in cui vengono esaminati il bilancio preventivo ed il conto consuntivo del Comune (sedute ordinarie) e con preavviso non inferiore a tre giorni liberi in tutti gli altri casi (sedute straordinarie).

In caso d'urgenza per fatti gravi ed imprevedibili la convocazione può aver luogo con un preavviso non inferiore a ventiquattro ore.

Rivestono, a tal fine, carattere d'urgenza:

1) Esecuzione di ordini ed adempimenti derivanti da autorità sovra ordinata notificati e/o conosciuti dal Comune dopo la spedizione degli avvisi di convocazione del Consiglio Comunale;

2) Deliberazioni sulle osservazioni del Comitato Regionale di Controllo su atti sottoposti a controllo, pervenute al Comune dopo la convocazione del Consiglio Comunale e contro deduzioni relative;

3) Deliberazioni in ordine alla incolumità, salute dei cittadini e tutela ambientale;

4) *Questioni di responsabilità e rilevanza penale nei confronti di Consiglieri ed assunzione dei provvedimenti conseguenti;*

5) *Dimissioni o decadenza di Consiglieri e relativa surrogazione.*

Nel termine suddetto è ammessa l'integrazione, sempre nei casi d'urgenza di cui sopra, dell'ordine del giorno dell'adunanza già convocata.

Il Consiglio è convocato dal Sindaco:

a) per iniziativa del Sindaco stesso;

b) su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri in carica.

Nel caso di cui alla precedente lettera b) l'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta ed il Sindaco deve inserire all'ordine del giorno le questioni richieste.

In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del consiglio comunale e nei casi previsti dalla legge vi provvede, previa diffida, il Prefetto.

Art. 18 ORDINE DEL GIORNO

L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale è stabilito dal Sindaco, dando priorità di trattazione agli argomenti non discussi nella precedente seduta consiliare ancorché, iscritti in quell'ordine del giorno.

Quando il Consiglio viene riunito su richiesta di un quinto dei Consiglieri, le questioni da essi proposte hanno la precedenza su tutte le altre.

Art. 19 AVVISO DI CONVOCAZIONE.

L'avviso di convocazione, con indicato l'ordine del giorno, deve essere pubblicato all'albo pretorio e consegnato dal messo comunale al domicilio dei consiglieri entro i termini di cui al precedente art. 14.

Lo stesso viene partecipato al Prefetto di Brescia, alla Stazione dei Carabinieri territorialmente competente ed ai responsabili dei settori operativi del Comune.

Art. 20 NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE.

Il Consiglio comunale si riunisce validamente con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti assegnati e delibera a maggioranza assoluta dei votanti salvo i casi per i quali la legge, lo Statuto o il Regolamento prevedano diversamente.

Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente, per la validità dell'adunanza, l'intervento di almeno quattro consiglieri.

Nelle adunanze di seconda convocazione non possono essere discussi e deliberati, se non vi sia la partecipazione di almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune, i seguenti atti:

- la costituzione di istituzioni e di aziende speciali;*
- lo statuto delle aziende speciali;*
- la partecipazione a società di capitali;*
- l'assunzione diretta di pubblici servizi;*
- la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e di servizi;*
- i bilanci annuali e pluriennali e la relazione previsionale;*
- i programmi di opere pubbliche;*

- il conto consuntivo;
- i regolamenti;
- l'istituzione e l'ordinamento dei tributi;
- la disciplina dello stato giuridico e assunzioni di personale;
- le piante organiche e le relative variazioni;
- la contrazione di mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari;
- l'esame della relazione su gravi irregolarità presentata dal Collegio dei Revisori dei conti.

Il Consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell'O.d.G. della seduta di prima convocazione, ove non ne sia stato dato avviso nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo precedente e non intervenga alla seduta la metà dei consiglieri assegnati.

Non concorrono a determinare la validità della adunanza:

- a) i consiglieri tenuti ad astenersi obbligatoriamente;
- b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
- c) gli Assessori scelti fra i cittadini non facenti parte del Consiglio. Essi intervengono alle adunanze del Consiglio, partecipano alla discussione, ma non hanno diritto di voto.

Art. 21 FORMALITA' DI APERTURA DELLE SEDUTE E LORO DURATA

Verificata la validità della Convocazione e la validità della adunanza, il Presidente dichiara aperti i lavori del Consiglio e nomina tre Consiglieri con funzioni di scrutatori nel caso in cui argomenti posti all'ordine del giorno richiedano la votazione segreta.

Di norma le sedute consiliari terminano alle ore 24.00, con eventuale aggiornamento delle stesse ad altra data per la trattazione degli argomenti rimasti da trattare.

Art. 22 COMUNICAZIONI AL CONSIGLIO.

Il Presidente, dopo la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno della seduta, dà notizia dei messaggi e delle petizioni inviate al Consiglio, delle risposte scritte date dalla Giunta alle interrogazioni e di ogni altro atto o provvedimento che per legge deve essere portato a conoscenza del Consiglio.

Il Sindaco, in ogni momento della seduta consiliare, può fare comunicazioni al Consiglio.

Art. 23 FACOLTA' DI PARLARE.

Durante la seduta i consiglieri parlano dopo averne ottenuta facoltà dal Presidente. Gli interventi seguono l'ordine delle iscrizioni a parlare ma i consiglieri possono scambiare tra loro la precedenza o rinviare e cedere la parola ad altri.

Il Presidente regola la durata degli interventi secondo le modalità stabilite dalla conferenza dei capigruppo.

I consiglieri parlano dal proprio posto rivolgendosi al Presidente. Quando il discorso eccede il tempo stabilito, il Presidente invita l'oratore a concludere e se questi persiste può togliergli la parola. Uguale facoltà ha il Presidente nei confronti dell'oratore che, richiamato due volte all'argomento, continui a discostarsene.

Nessun discorso può essere sospeso e rinviato per la sua continuazione ad altra seduta.

Nessun consigliere può parlare più di due volte durante la discussione di uno stesso argomento, se non per questioni di carattere incidentale, per fatto personale o per dichiarazioni di voto.

Su proposta di qualunque Consigliere che riporti la maggioranza dei votanti, il Presidente può temporaneamente sospendere la seduta per un tempo stabilito di volta in volta per l'approfondimento dell'argomento in conferenza dei capigruppo per consentire ai consiglieri stessi di consultarsi.

Art. 24 ISCRIZIONE A PARLARE - DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI

Il Consigliere iscritto a parlare che si assenti dall'aula al momento del suo turno si intende abbia rinunciato a parlare.

Art. 25 AMMISSIONE DI FUNZIONARI E CONSULENTI IN AULA

Il Presidente, per le esigenze amministrative, su richiesta della Giunta o della conferenza dei Capi Gruppo, richiede la presenza dei funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario all'approfondimento dell'argomento posto all'ordine del giorno.

Per lo stesso motivo e con uguali formalità possono essere altresì invitati i consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'amministrazione.

Il Consiglio comunale può invitare i Presidenti di Commissioni Comunali o Istituzioni pubbliche qualora ciò possa risultare utile alla discussione.

Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai Consiglieri, i predetti invitati vengono congedati restando a disposizione se in tal senso richiesti.

Art. 26 PUBBLICITA' DELLE SEDUTE.

Il Consiglio Comunale, si riunisce normalmente nella propria sede; può riunirsi in via straordinaria in altra sede per determinazione del Sindaco, sentiti i capigruppo consiliari.

Delle sedute del Consiglio viene data ampia pubblicizzazione mediante affissione dell'ordine del giorno all'Albo Pretorio del Comune e affissione di un congruo numero di manifesti completi dell'O.d.G., nei punti più frequentati del territorio comunale.

Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche. Il Comune favorisce l'accesso alle sedute consiliari di tutti i mezzi di comunicazione di massa allo scopo di rendere partecipi i cittadini dei lavori del Consiglio.

Tranne nei casi previsti dalla Legge e dal presente regolamento, i cittadini e i giornalisti possono assistere ai lavori del Consiglio Comunale nel settore a loro riservato.

Le riprese radiotelevisive sono comunque ammesse purché non arrechino disturbo ai lavori del Consiglio.

Il Consiglio Comunale si riunisce in seduta segreta nei casi previsti dalla Legge ed altresì ogni qualvolta si renda necessario esprimere apprezzamenti e/o giudizi sulla persona di singoli cittadini. Non si dà luogo a seduta segreta quando l'oggetto della discussione verte sull'operato dei consiglieri e assessori nell'espletamento del loro mandato.

La seduta segreta è disposta dal Presidente anche su richiesta di un singolo consigliere.

Su proposta del Sindaco, della Giunta Comunale o di un terzo dei consiglieri assegnati al Comune, possono essere convocati consigli aperti di dibattito con la cittadinanza. La proposta va deliberata dal Consiglio Comunale con il voto favorevole di almeno i due terzi dei consiglieri assegnati.

Art. 27 CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE E DICHIARAZIONE DI VOTO.

La discussione è dichiarata chiusa dal Presidente quando nessun consigliere sia più iscritto a parlare.

Ciascun consigliere, prima che si proceda alla votazione, può annunciare il proprio voto spiegandone i motivi per un tempo non superiore a dieci minuti. La dichiarazione di voto non è ammessa per le deliberazioni che, secondo il presente regolamento, devono adottarsi senza discussione o che possono essere precedute da interventi limitati.

Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del risultato, salvo che per i richiami al regolamento in ordine alle modalità o alla regolarità della votazione.

Art. 28 PROPOSTE CONSILIARI E LORO VOTAZIONE.

Prima e durante la discussione generale possono essere presentati ordini del giorno sul contenuto complessivo della proposta.

Gli O.d.G. sono svolti dai presentatori nel corso della discussione stessa.

Sugli O.d.G. presentati dopo la chiusura della discussione generale, è soltanto ammesso a parlare un oratore per gruppo, ciascuno per un tempo non superiore a 5 minuti.

Non sono ammessi O.d.G. aventi oggetto estraneo all'argomento, o redatti in termini sconvenienti o contrastanti con anteriori deliberazioni del consiglio. Sull'ammissibilità degli O.d.G. decide il Presidente.

Gli O.d.G. sono votati al termine della discussione generale, dandosi precedenza a quelli avente carattere sospensivo o pregiudiziale.

La votazione si fa prima sugli emendamenti poi sulla proposta.

Se relativamente all'O.d.G. è proposto un solo emendamento e questo è soppressivo dello stesso O.d.G., si pone ai voti il mantenimento del testo originale.

Se concorrono più emendamenti la votazione comincia dagli emendamenti che più si allontanano dal testo originario: prima quelli interamente soppressivi, poi quelli parzialmente soppressivi indi quelli modificativi, infine quelli aggiuntivi.

L'ordine delle votazioni deve uniformarsi a criteri di economia e di logica formale.

Art. 29 VOTAZIONI PER PARTI SEPARATE.

Quando il testo da votare può essere distinto in più parti, aventi ciascuna una propria completezza normativa, la votazione può correlativamente eseguirsi per parti separate.

La votazione separata può essere chiesta da ogni consigliere e sulla domanda il consiglio delibera, senza discussione, per alzata di mano.

Art. 30 VOTAZIONE.

Le votazioni del Consiglio Comunale avvengono con voto palese per alzata di mano per i casi previsti dalla legge e dallo Statuto; con scrutinio segreto nei casi in cui ineriscono persone.

Art. 31 VOTAZIONE PER ALZATA DI MANO.

Procedendo alla votazione il Presidente illustra il significato del voto. Della votazione per alzata di mano può chiedersi da parte di qualsiasi consigliere la controprova immediata; questa è disposta dal Presidente dopo aver vietato l'accesso all'aula ai consiglieri che non hanno preso parte alla votazione oggetto di controprova.

Art. 32 SCRUTINIO SEGRETO.

Le votazioni a scrutinio segreto avvengono mediante schede, o con altro sistema tecnicamente idoneo. In ogni caso devono essere approntati mezzi atti a garantire la rigorosa segretezza del voto. Prima della votazione il Presidente illustra le modalità pratiche ed il significato del voto.

Art. 33 PROCLAMAZIONE DEL RISULTATO. RIPETIZIONE DELLE VOTAZIONI INVALIDE.

Compiuta la votazione, il Presidente ne proclama il risultato con la formula "Il Consiglio approva", oppure con la formula "Il Consiglio non approva".

Se si verificano irregolarità, il Presidente può ritenere invalida la votazione e dispone l'immediata ripetizione, ammettendovi soltanto i consiglieri che erano presenti alla votazione precedente.

Art. 34 PROCESSO VERBALE

Per ogni seduta consiliare viene redatto il processo verbale, consistente nella trascrizione integrale in forma dattiloscritta dei nastri di registrazione utilizzati nella seduta stessa, nel quale sono altresì indicati l'oggetto delle discussioni ed il nome di ciascun intervenuto.

Nel caso di una seduta segreta è facoltà del Consigliere chiedere preventivamente che il proprio intervento non venga riportato nel verbale.

Il testo del verbale viene conservato agli atti della Segreteria e trasmesso in copia ai capigruppo consiliari.

Art. 35 VERBALIZZAZIONE RIUNIONI

I verbali delle riunioni sono redatti dal Segretario Comunale o da chi ne fa le veci, avvalendosi della collaborazione degli addetti all'ufficio segreteria, e debbono indicare i punti principali della discussione nonché il testo delle deliberazioni, il numero dei voti resi a favore e contro per ogni proposta.

Ciascun Consigliere può chiedere che il testo integrale di un suo documento scritto venga inserito agli atti.

Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possono recare danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.

I Gruppi consiliare ed ogni consigliere hanno diritto che nel verbale si dia atto del loro voto e dei motivi del medesimo.

La votazione sul verbale ha luogo per alzata di mano.

Il Segretario comunale deve ritirarsi dall'adunanza quando la proposta di deliberazione in discussione coinvolga interessi suoi.

In tal caso, il Consiglio sceglie uno dei suoi membri cui affida le funzioni di Segretario verbalizzante.

In caso di impedimento del Segretario il Consiglio comunale viene aggiornato.

Art. 36 DISCIPLINA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - SANZIONI - COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO - TUMULTO IN AULA.

Se un consigliere turba l'ordine delle sedute o pronuncia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama all'ordine; se il consigliere richiamato persiste nel suo comportamento o se, anche indipendentemente da precedenti richiami, un consigliere trascenda ad ingiurie, minacce o vie di fatto, provochi tumulti o compia comunque atti di particolare gravità, il Presidente pronuncia nei suoi riguardi la censura e può disporre la sua esclusione dall'aula per il periodo restante della seduta.

Il richiamo e la censura possono essere revocati, sentite le spiegazioni del consigliere.

Nei casi più gravi, anche avvenuti fuori dall'aula ma entro la sede del Consiglio comunale, il Sindaco può proporre al Consiglio di deliberare nei riguardi del consigliere l'interdizione dal partecipare ai lavori del Consiglio fino ad un massimo di tre sedute. Tale deliberazione è adottata, senza discussione, a maggioranza dei due terzi dei votanti.

Il pubblico deve tenere un comportamento corretto e deve astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso, da comunicazioni o scambi di parola con i consiglieri. Il Presidente può disporre l'immediata espulsione di chi non ottemperi a queste prescrizioni o turbi lo svolgimento della seduta. In caso di più grave impedimento il Presidente può disporre che la seduta prosegua a porte chiuse. Il Presidente può inoltre disporre gli opportuni provvedimenti per prevenire disordini, sia all'interno sia all'esterno dell'aula. La forza pubblica non può entrare nell'aula se non a richiesta del Presidente e dopo che sia sospesa o tolta la seduta.

Qualora sorga tumulto in aula e riescano vani i richiami del Presidente, questi sospende o, secondo le circostanze, toglie la seduta. In questo secondo caso il Consiglio si intende riconvocato per il giorno seguente, alla medesima ora, salvo diversa disposizione del Presidente.

Art. 37 FATTO PERSONALE.

Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni non espresse. Il consigliere che chiede la parola per fatto personale deve indicarne i motivi. Il Presidente, se ritiene accoglibile la domanda, concede la parola per fatto personale al termine del dibattito sull'argomento.

Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il Consigliere o i Consiglieri che lo hanno provocato.

C A P O IV DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 38 COMMISSIONI CONSILIARI

Il Consiglio Comunale si articola in Commissioni Consiliari a carattere consultivo ed a rappresentanza proporzionale, nel rispetto del principio della pari opportunità di cui all'art. 42 dello Statuto del Comune.

Le Commissioni Consiliari elaborano per la Giunta Comunale e per il Consiglio Comunale proposte e pareri non vincolanti di carattere generale e di indirizzo sulle deliberazioni da adottare dagli organi competenti.

Le Commissioni consiliari devono esprimere il loro parere e/o proposta preventiva a carattere consultivo in ordine a tutti i piani, programmi, regolamenti attuativi e regolamenti in genere dell'Amministrazione Comunale e su quant'altro venga richiesto dalla Giunta Comunale e dal Consiglio Comunale.

Ai sensi dell'art. 30 dello Statuto Comunale vengono istituite le seguenti Commissioni Consiliari:

COMMISSIONE I: Area Istituzionale e delle attività economiche;

COMMISSIONE II: Area dei servizi al territorio;

COMMISSIONE III: Area dei servizi alla persona.

Fanno parte della I Commissione "Area Istituzionale" i seguenti Settori o Servizi:

- Settore Affari Generali;*
- Servizio Programmazione Socio-economica, redazione dello Statuto e Regolamenti;*
- Servizio Agricoltura, Attività Produttive e Commercio;*
- Servizio Economato;*
- Servizio Patrimonio;*
- Servizio C.E.D. Informatica;*
- Servizio Bilancio e Contabilità Generale;*
- Servizio Contabilità del Personale;*
- Servizio Gestione del Personale;*

Fanno parte della II Commissione "Area dei Servizi al Territorio" i seguenti Settori o Servizi:

- Servizio Pianificazione Territoriale;*
- Settore Progettazione Opere Pubbliche;*
- Settore Manutenzione Beni comunali;*
- Settore Servizi Tecnici Generali;*
- Settore Ecologico;*
- Servizio della Polizia Municipale e della Vigilanza urbana;*

Fanno parte della III Commissione "Area dei Servizi alla Persona" i seguenti Settori o Servizi:

- Settore Servizi Sociali ed Educativi;*
- Servizio Cultura, Formazione Professionale e Mercato del Lavoro*
- Servizio Sport e Tempo Libero;*
- Servizio Anagrafe, Stato Civile, Elettorato e Leva;*
- Servizio Polizia mortuaria.*

Art. 39 NOMINA, COMPOSIZIONE E DURATA

Le Commissioni Consiliari sono nominate con atto del Consiglio Comunale sulla base delle designazioni operate dai gruppi consiliari. I relativi componenti durano in carica quanto il Consiglio Comunale. Le Commissioni Consiliari, comunque in armonia con le linee di fondo indicate dal Consiglio Comunale e di concerto con gli Assessori interessati, si danno un proprio calendario dei lavori per il raggiungimento degli obiettivi programmatici specifici di settore.

Ogni Commissione è composta da 5 componenti, tre nominati dal gruppo di maggioranza e due dai gruppi di minoranza.

In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un componente, il gruppo consiliare che l'ha espresso designa, tramite il suo Capogruppo, un altro rappresentante e il Consiglio Comunale procede alla sostituzione nella prima seduta successiva.

Art. 40 COMPETENZE E PREROGATIVE DELLE COMMISSIONI

Alle adunanze delle Commissioni hanno diritto di assistere il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri Comunali.

Alle adunanze possono, altresì, essere invitati a partecipare il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri Comunali, il Segretario o i funzionari del Comune, i rappresentanti degli organismi associativi delle forze sociali ed economiche del paese, per l'esame di specifici argomenti. Sugli argomenti in discussione essi hanno diritto di parola, ma non di voto. L'invito deve essere effettuato in forma scritta.

Per realizzare un effettivo coordinamento ed una costante informativa, gli Assessori, per i settori di competenza e per ogni questione interessante gli obiettivi programmatici, riferiranno, con adeguata tempestività, alla Giunta Comunale i pareri, le proposte, le indicazioni, o le valutazioni delle Commissioni ed esporranno altresì alle stesse gli orientamenti o le posizioni della Giunta Comunale su argomenti in discussione o sottoposti al relativo esame.

Le Commissioni Consiliari, nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere dalla Giunta e dai dipendenti del Comune, notizie, informazioni, dati, atti, anche ai fini della vigilanza sull'attuazione delle deliberazioni consiliari, sull'Amministrazione comunale, sulla gestione del bilancio e del patrimonio comunale. Non può essere opposto alle richieste delle commissioni il segreto d'ufficio, salvo i casi previsti dalla Legge.

Art. 41 CONVOCAZIONI DELLE COMMISSIONI - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

La Commissione elegge fra i propri membri il Presidente ed il Vice Presidente.

Il Presidente dirige e coordina i lavori della Commissione; provvede alla sua convocazione fissandone l'ordine del giorno e gli argomenti da trattare.

Oltre che per iniziativa del Presidente la Commissione viene altresì convocata su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti entro dieci giorni dal relativo inoltro.

In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente, le sedute della Commissione sono presiedute dal membro più anziano d'età.

I programmi operativi per l'attività, il calendario di lavoro per le adunanze conoscitive ed il piano operativo per indagini interessanti il territorio o per iniziative coinvolgenti le realtà esterne, saranno fissati secondo necessità e opportunità, d'intesa tra il Presidente, il Vice Presidente e gli Assessori competenti, con comunicazione alla Giunta Comunale.

Art. 42 VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE

Le funzioni di Segretario sono espletate da un impiegato del Comune appartenente al settore di competenza delle Commissioni medesime.

I verbali delle sedute delle Commissioni dovranno essere redatti in forma sintetica dal Segretario delle stesse e sottoscritto da ciascuno dei componenti presenti.

Copie dei verbali dovranno essere trasmesse tempestivamente al Sindaco, agli Assessori, ai Capigruppo consiliari, ai membri della Commissione ed al Segretario Comunale.

I verbali delle commissioni consiliari sono pubblici e possono essere rilasciati, su apposita domanda, a chi ne fa richiesta, ai sensi della legge n° 241/90.

Art. 43 VALIDITA' DELLE SEDUTE DELLE COMMISSIONI

Le sedute delle Commissioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.

Art. 44 RIUNIONI CONGIUNTE DELLE COMMISSIONI

Le Commissioni possono riunirsi anche congiuntamente, quando sia opportuno per la connessione degli argomenti ed il coordinamento dei lavori. In tal caso la convocazione viene effettuata d'intesa tra i Presidenti delle Commissioni interessate e la seduta è presieduta dal Presidente più anziano d'età.

Per determinare la validità delle riunioni congiunte si fa riferimento al precedente art. 43, considerando ciascuna Commissione separatamente.

In caso di votazione, ciascuna Commissione si esprimerà separatamente.

C A P O V COMMISSIONI ORDINARIE

ART. 45 ISTITUZIONE

Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini all'approfondimento dei problemi che riguardano il territorio e la comunità, sono istituite Commissioni Ordinarie consultive, nei settori:

- socio assistenziale;*
- formativo culturale;*
- gestione e tutela del territorio;*
- attività economiche;*
- attività sportive e del tempo libero.*

Art. 46 COMPOSIZIONE, NOMINA E SURROGAZIONE DEI COMPONENTI

Le Commissioni ordinarie sono composte da un minimo di 6 fino a un massimo di 9 componenti.

Il Presidente di ciascuna commissione è indicato dalla conferenza dei capigruppo. In caso di disaccordo, il Presidente viene eletto dai componenti della commissione stessa nella prima seduta convocata e presieduta dal Sindaco o dall'assessore delegato, a mezzo di voto segreto ed a maggioranza dei componenti previsti. Nel caso in cui, dopo l'esperimento di tre votazioni, da effettuarsi in tre sedute diverse, non risulti eletto il Presidente, vi provvede il Sindaco entro 15 giorni successivi alla terza votazione.

Le stesse sono nominate dalla Giunta e durano in carica quanto la stessa.

La Giunta Comunale procede alla nomina dei componenti delle diverse commissioni attingendo ad appositi elenchi predisposti da ciascun capogruppo dei Gruppi presenti in Consiglio Comunale, per un numero pari a sei commissari, di cui tre nominati dalla maggioranza e tre dai gruppi di minoranza.

Per l'individuazione degli ulteriori tre commissari, dopo ciascuna elezione amministrativa viene formata a cura del Sindaco una "lista" dei potenziali membri per ciascuna Commissione, mediante sorteggio fra tutti i cittadini che avranno presentato preventiva richiesta di essere chiamati a farne parte.

A tal fine verranno preventivamente affissi all'albo pretorio e nelle zone principali del territorio, per la durata di almeno venti giorni, pubblici avvisi con invito ai cittadini in possesso dei necessari requisiti ad inoltrare apposita domanda mediante modulistica all'uopo predisposta e gestita dall'ufficio segreteria.

Potranno aspirare alla nomina nelle Commissioni Ordinarie tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune ed in possesso dei requisiti per la eleggibilità a consigliere comunale.

Non può essere nominato componente di una Commissione Ordinaria chiunque abbia un diretto interesse economico personale nel settore di competenza della Commissione stessa, derivante da propria attività professionale esercitata sul territorio comunale.

Chi presenta la propria candidatura lo potrà fare per un massimo di tre commissioni.

Ciascun cittadino non può essere contemporaneamente membro in più di una Commissione Ordinaria.

I componenti delle Commissioni Ordinarie decadono automaticamente dalla carica in caso di più di tre assenze ingiustificate dalle rispettive riunioni.

In presenza di decadenza o di dimissioni di un membro di una Commissione, la Giunta provvede alla relativa sostituzione e, se il membro è stato designato da un gruppo consiliare, inviterà il capogruppo di riferimento a fornire ulteriori nominativi.

Se il commissario è stato nominato mediante sorteggio, la Giunta provvederà alla relativa sostituzione attingendo dalla competente lista e nominando il primo degli iscritti non ancora chiamato a farne parte.

In caso di esaurimento anticipato (prima della scadenza della tornata amministrativa) di una delle liste degli idonei a membri delle Commissioni Ordinarie, si provvede alla formazione di una nuova lista, secondo i criteri e le modalità sopra descritte.

Art. 47 COMPETENZE E PREROGATIVE DELLE COMMISSIONI

Le Commissioni Ordinarie, in sintonia con le linee di fondo indicate dal Consiglio Comunale, dalle Commissioni Consiliari, e di concerto con gli Assessori interessati, si danno un proprio calendario dei lavori per il raggiungimento degli obiettivi programmatici specifici del settore di competenza.

Alle adunanze delle Commissioni hanno diritto di partecipare o possono essere invitati il Sindaco e gli Assessori; possono altresì essere invitati i capigruppo, il Segretario del Comune e i rappresentanti degli organismi associativi delle Forze sociali ed economiche del paese per l'esame di specifici argomenti.

Per realizzare un effettivo coordinamento ed una costante informativa, gli Assessori, per i settori di competenza e per ogni questione interessante gli obiettivi programmatici, riferiranno, con adeguata tempestività, alla Giunta Comunale i pareri, le proposte, le indicazioni, o le valutazioni delle Commissioni ed esporranno altresì alle stesse gli orientamenti o le posizioni della Giunta Comunale su argomenti in discussione o sottoposti al relativo esame.

Le Commissioni Ordinarie, nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere dalla Giunta e dai dipendenti del Comune, tramite l'assessore competente, notizie, informazioni, dati, atti, ritenuti utili per l'assolvimento delle proprie funzioni consultive. Alle richieste delle Commissioni non può essere opposto il segreto d'ufficio, salvo i casi previsti dalla Legge.

Art. 48 CONVOCAZIONI DELLE COMMISSIONI

Il Presidente dirige e coordina i lavori della Commissione; provvede alla sua convocazione fissandone l'ordine del giorno e gli argomenti da trattare.

Oltre che per iniziativa del Presidente la Commissione viene altresì convocata su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti entro dieci giorni dal relativo inoltro.

Il Presidente designa fra i componenti la Commissione medesima un vice presidente che supplisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente, le sedute della Commissione sono presiedute dal membro più anziano d'età.

I programmi operativi per l'attività e il calendario di lavoro delle commissioni, saranno fissati secondo necessità e opportunità, in seno alle commissioni stesse.

Art. 49 VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE

Le funzioni di Segretario sono espletate da un impiegato del Comune appartenente al settore di competenza delle Commissioni.

I verbali delle sedute delle Commissioni dovranno essere redatti in forma sintetica dal Segretario delle stesse, in collaborazione con il Presidente e sottoscritto da entrambi.

Copie dei verbali dovranno essere trasmesse tempestivamente al Sindaco, ai Capigruppo consiliari ed al Segretario Comunale.

Art. 50 VALIDITA' DELLE SEDUTE DELLE COMMISSIONI

Le sedute delle Commissioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.

Art. 51 RIUNIONI CONGIUNTE DELLE COMMISSIONI

Le Commissioni Ordinarie possono riunirsi anche congiuntamente, quando sia opportuno per la connessione degli argomenti ed il coordinamento dei lavori. In tal caso la convocazione viene effettuata d'intesa tra gli assessori coordinatori delle commissioni interessate e la seduta è presieduta dall'assessore più anziano d'età.

Per determinare la validità delle riunioni congiunte si fa riferimento al precedente art. 50, considerando ciascuna Commissione separatamente.

In caso di votazione, ciascuna Commissione si esprimerà separatamente.

C A P O V I COMMISSIONI SPECIALI

ART. 52 COMMISSIONI D'INCHIESTA

Su proposta del Sindaco, su istanza sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri in carica od a seguito di segnalazione di gravi irregolarità effettuata dal Collegio dei Revisori dei Conti o dal Difensore civico, il Consiglio Comunale, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico-amministrativo, può costituire, nel suo interno, Commissioni speciali incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi, dai responsabili degli uffici e servizi, dai rappresentanti del Comune in altri organismi.

La deliberazione che costituisce la Commissione definisce l'oggetto e l'ambito dell'inchiesta ed il termine per concluderla e riferire al consiglio Comunale. Della Commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi. Nel provvedimento di nomina, adottato con votazione palese, viene designato il coordinatore.

La Commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del coordinatore il Segretario comunale mette a disposizione della Commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'inchiesta o allo stesso connessi.

Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto la Commissione può effettuare l'audizione di membri del Consiglio e della Giunta, del Collegio dei Revisori, del Difensore Civico, del Segretario Comunale, dei responsabili degli uffici e dei servizi e dei loro dipendenti, dei rappresentanti del Comune in altri Enti ed organismi. I soggetti invitati alle audizioni non possono rifiutarsi. La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della Relazione della Commissione.

Fino a quel momento i componenti della Commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.

La redazione dei verbali della Commissione, che nelle audizioni si può avvalere di apparecchi di registrazione, viene effettuata da un funzionario comunale incaricato su proposta del coordinatore della stessa Commissione.

Nella relazione al Consiglio la Commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non sono risultati, direttamente od indirettamente,

connessi con l'ambito della medesima; per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio di cui al precedente quarto comma.

Il Consiglio Comunale, preso atto della relazione della Commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime alla Giunta i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che quella dovrà adottare entro un termine prestabilito.

Con la presentazione della relazione al Consiglio Comunale la Commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono dal coordinatore consegnati al segretario comunale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio dell'Ente.

C A P O VII NORME TRANSITORIE

ART. 53 ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore con decorrenza dalla data di esecutività della deliberazione consiliare con cui si provvede alla relativa approvazione, fatta eccezione per le norme introdotte in applicazione della legge 25.03.1993 n. 81 che, ai sensi dell'art. 32 della legge stessa, troveranno applicazione a partire dalle prime elezioni amministrative successive alla data stessa.